

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Nervo.

NERVO. Le ragioni addotte dall'onorevole presidente della Commissione sull'applicazione della tariffa per le vetture di prima categoria mi persuadono solo fino ad un certo punto.

Però siccome vedo che la Commissione è disposta a moderare la gravità della tassa proposta con questa tariffa mediante un articolo addizionale al progetto di legge, che renda possibili gli abbuonamenti degli esercenti vetture pubbliche, io rinunzio a fare una proposizione a questo riguardo.

Ma intorno alla prima proposta che ho fatta sull'articolo 9, mentre convengo su quanto ha detto l'onorevole presidente circa la libertà da lasciarsi agli inserienti di stabilire la sede degli esercizi dove vogliono, io credo che la mia proposta sia indipendente da queste considerazioni, che non leda questa libertà, e che giovi alle finanze dello Stato.

Poichè con questa tassa sulle vetture pubbliche si vuole assicurare un altro non ispregevole provento alle finanze, si faccia in modo che questo provento non rimanga allo stato di desiderio.

La modificazione da me proposta all'articolo 9 ha quest'unico scopo.

DEPRETIS. La proposta dell'onorevole Nervo è tale che, quando fosse adottata, un'industria di questo genere non si potrebbe stabilire, perchè date certe condizioni locali, se fosse condannata a domicilio coatto, non potrebbe stabilirsi. In tal caso ci sarebbe un danno pel privato, che non potrebbe fare una speculazione, e un danno per lo Stato, che non percepirebbe tassa nè grande, nè piccola.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo dopo queste osservazioni insiste nel suo emendamento?

NERVO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora l'aggiunta, che la Commissione propone di fare all'articolo 6 dell'allegato, è questa: « e che servirà di base anche agli abbuonamenti. »

L'articolo rimarrebbe così concepito:

« La tassa di licenza cui sono sottoposte le vetture pubbliche è fissata dalla tariffa che va unita alla presente legge, e che servirà di base anche agli abbuonamenti. »

L'onorevole Minervini insiste nel suo emendamento?

MINERVINI. Insisto.

PRESIDENTE. Lo metterò dunque ai voti. Lo rileggo.

« Chiunque tenga a sua disposizione per servizio suo e della famiglia oltre al numero di due servi, sarà sottoposto ad una tassa di lire, ecc. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

L'onorevole Castelli insiste nel suo emendamento?

CASTELLI LUIGI. Mi pare che la Commissione convenga meco; ella ritiene solo che il mio emendamento

sia unisono col tenore dell'articolo da essa proposto. Di ciò mi permetto di dubitare. Chiunque legga l'articolo dovrà persuadersi che nella prima parte ove si dice: « dove è la sede del servizio, » s'intende del servizio che fanno le vetture pubbliche, e dove si parla della residenza, s'intende delle vetture private; e tanto più poi insisto nel mio emendamento per questa ragione che dal momento che si tratta di esprimere la stessa cosa, mi pare che il mio emendamento la esprima più chiaramente, ed in secondo luogo per togliere la parola *residenza* da quest'articolo; tanto più che la Commissione, che è tanto restia ad accettare il mio emendamento, ha accettato quello che si riferiva all'articolo 7 della legge, dove s'introduce un altro criterio che è quello del *domicilio legale*.

CORRENTI, relatore. La Commissione si è opposta.

CASTELLI LUIGI. Ammettendo la mia proposta, la Commissione avrà campo di ritornare forse sulla sua troppo facile accondiscendenza.

CORRENTI, relatore. Non solo la Commissione si è opposta all'emendamento a cui accennò l'onorevole Castelli relativo all'articolo 7 e che parmi sia stato proposto dall'onorevole Rega, ma poi successivamente dichiarò che avrebbe dovuto ritornare su questo argomento e proporre in fine della legge qualche temperamento che ovviasse le difficoltà che potrebbero nascere da quell'emendamento.

Tutti, credo, si ricorderanno che in quest'evenienza la Commissione fu abbandonata dalla Maggioranza. Non è dunque fondata l'accusa dell'onorevole Castelli, il quale ci rimproverò di avere con facile accondiscendenza accettato quell'emendamento.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Castelli nella sua proposta?

CASTELLI LUIGI. Insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli Luigi fa una proposta relativa all'articolo 9 dell'allegato A, la quale è così concepita:

« La tassa sulle vetture pubbliche è dovuta nel comune, dove è stabilito la sede principale del servizio; quella sulle vetture private nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario. »

Questa proposta sarebbe in sostituzione della prima parte dell'articolo 9 dell'allegato A, tranne l'ultimo inciso: *e sarà pagata a trimestri anticipati*.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

L'onorevole Raffaele propone che al numero primo dell'articolo 11 dell'allegato A si aggiungano le parole: *i segretari, gli agenti, ecc.*

SANGUINETTI. Io pregherei la Camera di respingere quell'emendamento, perchè l'ammetterlo nella legge sarebbe un'ingiuria che si farebbe ai segretari, quasi che dal pubblico potessero mai esser con/ si coi do-